



“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”

SASSARI giovedì 11 maggio 2017

Sala Conferenze Camera di Commercio – Via Roma, 74

Ruolo del RUP

I Sessione dalle ore 9,00 alle ore 13,00

II Sessione dalle ore 14,30 alle ore 18,30

relatore dott. ing. *Giovanni Agatau*


Attori e Scenari

```
graph TD; A[Attori e Scenari] --> B[Attori]; A --> C[Scenari];
```

- Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**
- Il **Responsabile dei lavori**
- Il **Committente**
- Il **Datore di lavoro**

- Cantieri temporanei e mobili nell'ambito dei **Lavori Pubblici**
- Cantieri temporanei e mobili nell'ambito dei **Lavori Privati**

Il RUP nei LL.PP. (ma non nei Lavori Privati)



Evoluzione normativa

- con la **Legge n° 241/90** *nasce* il **Responsabile del Procedimento (RdP)** per tutti i procedimenti della Pubblica Amministrazione
- con la **Legge n° 109/94** viene riordinata la norma sui LL.PP. e *nasce* (art. 7 comma 3°) il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**.
- il **D.lgs. n° 626/94** e il **D.lgs. n° 494/96** *riordinano* la norma sulla sicurezza
- il **D.P.R. n° 554/99** (art. 8 commi 2° e 3°) definisce le **competenze** del **RUP**. Il **RUP** coincide con il **Responsabile dei Lavori** se il committente (dirigente) delega le funzioni
- il **D.lgs. n° 163/06** e il **D.P.R. n° 207/10** sostituiscono rispettivamente la L. n° 109/94 e il D.P.R. n° 554/99
- il **D.lgs. n° 81/08** sostituisce il D.lgs. n° 626/94 e il D.lgs. n° 494/96
- il **D.lgs. n° 50/16** sostituisce il D.lgs. n° 163/06. Viene abrogato parzialmente il D.P.R. n° 207/10 che viene sostituito, in parte, dalle **Linee guida adottate dall'ANAC**

Il vigente quadro normativo

Attualmente la materia è regolamentata da:

- la **Legge n° 241/90** (*Norma sul procedimento amministrativo*)
- il **D.lgs. n° 81/08** (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*)
- il **D.lgs. n° 50/16** (*Codice dei contratti pubblici*)
- il **D.P.R. n° 207/10** per le parti non abrogate (*Regolamento*)
- le **Linee guida n° 3 ANAC** (*Nomina, ruolo e compiti del RUP*)

Nota Bene: Il D.lgs. n° 163/06 si applica ancora per i
lavori in corso!

I protagonisti dell'art. 89 del D.lgs. n° 81/08

L'art. 89 del vigente D.lgs. n° 81/08 definisce per tutti i lavori:

- il **Committente** è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua esecuzione;
- il **Responsabile dei lavori** è il soggetto che può essere **incaricato** dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto.

Lo stesso articolo, **per i Lavori Pubblici** prevede:

- il **Committente** è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (dirigente in quanto soggetto preposto alle attività gestionali);
- il **Responsabile dei lavori** è il **Responsabile del procedimento**.

**L'articolo 89 indica perentoriamente che
Responsabile dei Lavori e RUP coincidono!**

Ulteriori appunti del D.lgs. n° 81/08

Il vigente D.lgs. n° 81/08, sempre **in ambito di LL.PP.** prescrive:

- **art. 90, comma 1-bis** - l'osservanza delle misure e dei principi generali di tutela durante la progettazione dell'opera *“avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al **Responsabile del procedimento** e al progettista”*;
- **art. 100, comma 6-bis** - il **Committente** (o il **Responsabile dei lavori** qualora nominato) di regola deve assicurare che l'impresa affidataria corrisponda i compensi per gli oneri della sicurezza senza operare ribassi al **subappaltatore**. Il **Committente** deve controllare che i dirigenti ed i preposti della ditta siano in possesso di adeguata formazione. L'articolo precisa che *“Nel campo di applicazione del D.lgs. n° 163/06 ... si applica l'art. 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”*;
- **art. 101** - in merito all'obbligo del **Committente** (o del **Responsabile dei lavori**) di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori, precisa che: *“In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”*.

Prescrizioni del D.lgs. n° 163/06 e del D.P.R. n° 207/10 prima dell'entrata in scena del D.lgs. n° 50/2016

L'abrogato Codice, all'art. 10, prescriveva che il **RUP** assumesse tutti i compiti non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, rafforzando quindi i contenuti della previgente legge "Merloni".

Il D.P.R. n° 207/10 ha *aumentato* i compiti del **RUP** anche per quanto attiene la sicurezza dei cantieri e, in particolare, al ruolo del **Responsabile dei lavori**.

Il collegamento tra **Regolamento** e vecchio **Codice** è da ricercarsi nell'art. 10, comma 4° del D.lgs. n° 163/06 che affermava: *"Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del **RUP**, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti"*.

Il termine *eventuali* comportava che nel **Regolamento** potevano essere previste altre competenze del **RUP**, rispetto a quelle elencate nel **Codice**, da coordinarsi con le norme in tema di sicurezza.

Prescrizioni del D.P.R. n° 207/10 prima dell'entrata in scena del D.lgs. n° 50/2016

Il D.P.R. n° 207/10 ha **aumentato** i compiti del **RUP** anche per quanto attiene la sicurezza dei cantieri:

- **art. 9, comma 2** - recita: *“Il **RUP** provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.*
- **art. 10, comma 1** – il **RUP assorbe** i compiti del **Responsabile dei lavori**:
 - *n) **adotta gli atti di competenza** a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** sentito il direttore dei lavori; (...)*
 - *u) **trasmette agli organi competenti** della amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, **la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori** di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; (...).*
- **art. 10, comma 2** - Il **RUP assume il ruolo di Responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- **art. 10, comma 3** - Il **RUP** quale **Responsabile dei lavori**, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, c. 2, 99, c. 1, e 101, c. 1, del D.lgs. n° 81/08:
 - a) **richiede la nomina del coordinatore** per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
 - b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a **verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.** (...).

Nota sull'art. 10, comma 3° del D.P.R. n° 207/10 prima dell'entrata in scena del D.lgs. n° 50/2016

Dall'art. 10, comma 3°, del D.P.R. n° 207/10 ne discende che il **RUP**, oltre ad assolvere ai compiti previsti dalle lett. a) e b) (**richiesta nomina coordinatori per la sicurezza e verifica del subappalto**), assuma le **responsabilità** previste dal D.lgs. n° 81/08:

- **Art. 90** - relative gli **obblighi** previsti per il **Committente** o per il **Responsabile dei lavori**;
- **Art. 93, comma 2°** - relative all'obbligo di controllare l'operato del **Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**;
- **Art. 99, comma 1°**: l'invio della **notifica preliminare** all'Azienda Sanitaria e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- **Art. 101, comma 1°** - la trasmissione a tutte le imprese del **Piano di Sicurezza e Coordinamento**.

Considerazioni sulle figure del RUP e del Responsabile dei Lavori prima del D.lgs. n° 50/2016

Dalla lettura del D.lgs. 81/08 (art. 89), del D.lgs. 163/06 (art. 10) e del D.P.R. 207/10 (art. 10) appare evidente che:

- il **RUP** è titolare, per diretta previsione normativa, di tutte le funzioni e responsabilità proprie del **Responsabile dei lavori** *“a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall’obbligo di garanzia”* (Cassazione, Sez. IV pen., 27.09.10, n. 34804);
- Il **RUP** non assume il ruolo di **Responsabile dei lavori** solo in presenza di un’espressa e diversa manifestazione di volontà del soggetto che rappresenta il **Committente** (dirigente competente). Tale fatto rappresenta un’eccezione rispetto all’automatismo **RUP = Responsabile dei lavori**.

Lavori eseguiti nelle sedi dell'Amministrazione

Qualora l'Amministrazione esegua dei **lavori nelle proprie sedi** la P.A. assume il ruolo sia di **Committente** che di **Datore di Lavoro** (ruolo normalmente svolto dal responsabile dell'impresa esecutrice nel caso di cantieri temporanei e mobili)

In tal caso il D.lgs. 81/08, all'**art. 26**, prevede un regime speciale per la P.A.:

- **Comma 3°** - il **D.U.V.R.I.** è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal **soggetto titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dello specifico appalto (dirigente).
- **Comma 7°** - per quanto non diversamente disposto dal D.lgs. n° 163/06 trovano applicazione, in materia di appalti pubblici, le disposizioni del D.lgs. n° 81/08.

Il D.lgs. n° 81/08 prevede la preminenza del D.lgs. n° 163/06 rispetto allo stesso Testo unico sulla sicurezza che si applica, dunque, solo in via residuale.

Confronto tra Lavori eseguiti nelle sedi dell'Amministrazione e Opere Pubbliche

Per i **lavori eseguiti nelle sedi istituzionali** della P.A.:

- il **Datore di lavoro coincide con il Committente** (dirigente della P.A.) e deve prevenire i rischi da interferenza che si possono generare per la presenza di ditte appaltatrici durante l'attività lavorativa dell'Ente pubblico.

Per i **Cantieri mobili e temporanei nell'ambito dei LL.PP.:**

- il **Datore di lavoro è l'Imprenditore affidatario dell'appalto** al quale la legge attribuisce la facoltà di delegare alcuni compiti e responsabilità.

Sintesi della norma previgente al D.lgs. n° 50/16

- l'art. 10 del D.lgs. n° 163/06 - obbliga la P.A. a nominare un **RUP** per ogni singolo intervento. Tale figura non è prevista nell'ambito dei lavori privati;
- l'art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n° 81/08 - per la realizzazione di OO.PP. il **RUP** assume il ruolo di **Responsabile dei lavori** nei cantieri temporanei e mobili;
- l'art. 10 del D.P.R. n° 207/10 - attribuisce espressamente e direttamente al **RUP** le competenze proprie del **Responsabile dei lavori** che ne assume il ruolo. La P.A. non può modificare i compiti del **RUP** quale **Responsabile dei lavori**, con le sole eccezioni delle due fattispecie previste dal comma 3, lettere a) e b) riguardanti la richiesta nomina coordinatori per la sicurezza e la verifica del subappalto. Tali eccezioni devono essere previste nell'atto di nomina del **RUP**.

Nomina del RUP precedente al D.lgs. n° 50/2016

- L'incarico di **RUP** deve essere formalizzato e il dipendente, nella misura in cui esso rientri tra le mansioni attribuite alla qualifica di inquadramento, non può rifiutarlo.
- i dirigenti ed i preposti sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come tali, destinatari in proprio della osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendente dal conferimento di una delega *ad hoc*
- La Cassazione ha affermato che il **dirigente è garante per la sicurezza** nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuitagli, **indipendentemente da una delega del datore di lavoro** e anche in caso in assenza di specifici poteri di spesa (in tal caso la responsabilità viene meno in caso di tempestiva e opportuna segnalazione all'organo competente del potere di spesa).

Cosa è Cambiato con il D.lgs. n° 50/2016

- Il **D.lgs. n° 163/06** è stato **totalmente abrogato**.
- Il **D.P.R. n° 207/10** è stato **parzialmente abrogato** e, in particolare, gli artt. 9 e 10.
- Il **D.lgs. n° 81/08** non ha subito modifiche formali.
- Le previsioni dell'**art. 10 del vecchio Codice** sono riprodotte nell'**art. 31 del D.lgs. n° 50/16**.
- Le prescrizioni degli **artt. 9 e 10 del vecchio Regolamento** sono state riscritte nei **p.ti 3.1 e 6 delle Linee Guida n° 3**.

Ruolo e funzioni del RUP - art. 31 del D.lgs. n° 50/2016

Il ruolo e le funzioni del **RUP** sono definite nell'**art. 31 del nuovo Codice**:

- **comma 1** – è prevista l'individuazione **obbligatoria del RUP in fase di programmazione ovvero all'avvio delle attività non programmate**. L'ufficio di **RUP** non può essere rifiutato;
- **comma 3** – il **RUP**, ai sensi della L. n° 241/90, **svolge tutti i compiti previsti dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti**;
- **comma 5** – l'**ANAC** definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui **compiti specifici del RUP**.

Tale articolo sostituisce l'art. 10 del previgente Codice, discostandosi nel fatto che **la specificazione delle competenze è rimessa alle Linee Guida dell'ANAC** e non al Regolamento.

Le **Linee Guida n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”**, approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n° 1096 del 26.10.16, danno attuazione al 5° comma dell'art. 31 del nuovo Codice.

Prescrizioni delle Linee Guida ANAC n° 3

Come per il D.P.R. n° 207/10, anche le Linee Guida n° 3 hanno provveduto ad **aumentare** i compiti del **RUP** anche per quanto attiene la sicurezza dei cantieri:

- **P.to 3.1** – il **RUP** “... **provvede a creare le condizioni** affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.
- **P.to 6** – il **RUP assorbe** i compiti del **Responsabile dei lavori** e ne assume il ruolo:
 - b) *provvede ... a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso*
 - c) *adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori ...*
 - d) *svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n° 81/08, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento*

Continua... Prescrizioni delle Linee Guida ANAC n° 3

- **P.to 6** – il **RUP assorbe** i compiti del **Responsabile dei lavori** e ne assume il ruolo:
 - *e) assume il ruolo di responsabile dei lavori Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.lgs. n° 81/08 **richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza** in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;*
 - *f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del D.lgs. n° 81/08;*
 - *g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto.*

Il p.to 6 riassorbe i contenuti dell'art. 10 del D.P.R. n° 207/2010!!!

Dall'art. 10, comma 3° del D.P.R. n° 207/10 al p.to 6 delle Linee Guida ANAC n° 3

I contenuti del 3° comma dell'art. 10 del D.P.R. n° 207/10 sono “transitati” nel p.to 6, lett. b) ed e) delle Linee Guida.

Quindi il **RUP** continua ad assolvere ai compiti relativi alla **richiesta della nomina dei coordinatori per la sicurezza** (lett. e) e alla **verifica del subappalto** (lett. b). Continua anche ad assumere le **responsabilità** previste dal D.lgs. n° 81/08 (lett. e):

- **Art. 90** - relative gli **obblighi** previsti per il **Committente** o per il **Responsabile dei lavori**;
- **Art. 93, comma 2°** - relative all'obbligo di controllare l'operato del **Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**;
- **Art. 99, comma 1°**: l'invio della **notifica preliminare** all'Azienda Sanitaria e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- **Art. 101, comma 1°** - la trasmissione a tutte le imprese del **Piano di Sicurezza e Coordinamento**.

Considerazioni sulle figure del RUP e del Responsabile dei Lavori con la comparsa del D.lgs. n° 50/2016

Dalla lettura del D.lgs. 81/08 (art. 89), del D.lgs. 50/16 (art. 31) e delle Linee Guida n° 3 (p.to 3.1 e p.to 6) appare evidente che:

- il **RUP** è titolare, per diretta previsione normativa, di tutte le funzioni e responsabilità proprie del **Responsabile dei lavori** (previsto dall'art. 89 del d.lgs. n° 81/08 e ribadito dal p.to 6, lett. e) delle Linee guida n° 3)
- Il **RUP** non assume il ruolo di **Responsabile dei lavori** solo in presenza di un'espressa e diversa manifestazione di volontà del soggetto che rappresenta il **Committente** (dirigente competente). Tale fatto rappresenta un'eccezione rispetto all'automatismo **RUP = Responsabile dei lavori.**

Lavori eseguiti nelle sedi dell'Amministrazione

La P.A. assume il doppio ruolo di **Committente** e di **Datore di Lavoro**

Continua a trovare applicazione il regime speciale dell'**art. 26** del D.lgs. 81/08:

- **Comma 3°** - il **D.U.V.R.I.** è **redatto**, ai fini dell'affidamento del contratto, **dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dello specifico appalto (dirigente).
- **Comma 7°** - per quanto non diversamente disposto dal D.lgs. n° 163/06 trovano applicazione, in materia di appalti pubblici, le disposizioni del D.lgs. n° 81/08.

Il D.lgs. n° 81/08 prevede la preminenza del D.lgs. n° 163/06 rispetto allo stesso Testo unico sulla sicurezza che si applica, dunque, solo in via residuale.


Appare evidente che oggi debba intendersi **D.lgs. n° 50/2016!!!**

Nulla è cambiato!!!

Sintesi della norma vigente

- l'art. 31 del D.lgs. 50/16 - obbliga la P.A. a nominare un **RUP** per ogni singolo intervento già in fase di programmazione e comunque prima dell'avvio dell'intervento stesso. Tale figura non è prevista nell'ambito dei lavori privati (ha sostituito l'art. 10 del D.lgs. n° 163/06)
- l'art. 89, comma 1, lett. c) del D.lgs. n° 81/08 - per la realizzazione di OO.PP. il **RUP** assume il ruolo di **Responsabile dei lavori** nei cantieri temporanei e mobili
- I p.ti 3.1 e 6 delle Linee Guida n° 3 – attribuiscono al **RUP** le competenze proprie del **Responsabile dei lavori** che ne assume il ruolo. La P.A. non può modificare i compiti del **RUP** quale **Responsabile dei lavori**, con le sole eccezioni delle due fattispecie previste dalle lett. b) ed e) del p.to 6 riguardanti la richiesta nomina coordinatori per la sicurezza e la verifica del subappalto. Tali eccezioni devono essere previste nell'atto di nomina del **RUP** (sostituiscono l'art. 10 del D.P.R. n° 207/10)

Cambia la norma, ma non i compiti del RUP!!!





“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”

SASSARI giovedì 11 maggio 2017

Sala Conferenze Camera di Commercio – Via Roma, 74

Ruolo del RUP

Grazie per l'attenzione

relatore dott. ing. *Giovanni Agatau*